

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3780**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI e MALABARBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006**

—————

Misure in materia di crisi e risanamento delle società sportive  
professionistiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi del settore calcistico si trascina ormai da molto tempo e tende ad aggravarsi sempre più. Si tratta senza ombra di dubbio di una crisi molto grave che richiede interventi strutturali.

Ad oggi, invece i pochi tentativi posti in essere in modo frettoloso con provvedimenti tampone sono stati esclusivamente contingenti e non hanno prodotto alcun risultato positivo. Ne è stato esempio il cosiddetto decreto «salva calcio», la cui finalità si è limitata alla concessione di una mera dilazione o rateizzazione pluriennale dei debiti fiscali delle società, non accompagnata da alcuna misura di reale risanamento del calcio italiano. Più che di una misura «salva calcio» si è trattato di una misura «salva società», di un provvedimento che ha sollevato seri dubbi di costituzionalità e si è mostrato passibile di essere sanzionato dalla Unione europea come «aiuto di Stato».

Anziché introdurre artifici contabili che spesso si traducono in veri e propri falsi in bilancio, occorre invece contenere gli ingenti oneri legati ad acquisti e contratti di ingaggio per giocatori e allenatori dal costo stratosferico e tutelare il regolare svolgimento dei campionati e delle coppe, offrendo uno spettacolo coerente con il rispetto delle regole a tutti i tifosi che hanno il diritto di assistere al regolare svolgimento di competizioni agonistiche. Appare insomma opportuno e non più rinviabile procedere ad una radicale trasformazione del sistema stabilendo regole che tutelino le «squadre», con la loro storia, le loro tradizioni, le loro vittorie, ed i loro tifosi; misure insomma che tutelino il calcio come fenomeno sociale. Separare l'attività agonistica ed i suoi risultati dall'andamento gestionale delle società, soggette più di altre attività economiche a possibili dissesti, è una

possibile via per innovare l'attuale sistema ormai superato e pericoloso, e non più in grado di essere gestito.

I numerosi casi passati, e nel 2005 i casi di Genoa, Messina, Torino, Perugia, Avellino, Salernitana, eccetera, dimostrano l'urgenza di mantenere distinte le fortune sportive di una squadra dalle fortune o sfortune economiche della corrispondente società. Occorre, in altre parole, che la titolarità del diritto a militare in un determinato campionato (il cosiddetto «titolo sportivo») sia determinata solo dai risultati sportivi ottenuti sul campo dalla squadra, e non dall'andamento della gestione della corrispondente società. Appare necessario attribuire il titolo sportivo che consente l'iscrizione al campionato esclusivamente alle Federazioni che ne disciplinano le modalità in cui la società si avvale del titolo sportivo e i casi in cui può revocarlo (articolo 2). Ciò consente, in caso di dissesto economico di una società, di non penalizzare i risultati ottenuti sul campo dalla relativa squadra, e di sostituire alla società dissestata (che rimane soggetta alle norme del codice civile e alla legge fallimentare come ogni altra Spa) una nuova società alla quale sono trasferiti anche la denominazione, i simboli, i colori e i trofei (articolo 3), dunque, senza alcuna conseguenza sul titolo sportivo, poichè la Federazione fissa le garanzie necessarie per assicurare la continuativa partecipazione all'attività sportiva per almeno tre anni (articolo 4). Superfluo sottolineare i vantaggi di una simile soluzione dal punto di vista dell'equità e dell'ordine pubblico.

Non si può inoltre non notare che il mondo del calcio professionistico è ormai sempre più caratterizzato da livelli retributivi e grandezze patrimoniali che non hanno più

alcun rapporto con la realtà economica del Paese, con le retribuzioni e valori di qualsiasi altro settore della nostra economia. Appare dunque urgente, sia come misura moralizzatrice che come misura intesa a salvaguardare l'integrità economica del settore, intervenire con una energica azione calmieratrice affidata alla Federazione che ne determina il tetto massimo complessivo delle spese di ingaggio per ciascuna categoria e fissa alcuni criteri per la sua ripartizione in ragione della posizione raggiunta in classifica, della partecipazione a competizioni internazionali, numero abbonati, biglietti venduti e indebitamento complessivo della società (articolo 5).

Lo sfruttamento economico dell'attività sportiva e delle attività correlate spettano alle singole società (articolo 6).

Nei casi in cui la società sportiva sia insolvente la Federazione chiede al CONI di nominare un amministratore straordinario in modo da garantire la continuazione del campionato (articolo 7). Al termine del campionato l'amministratore straordinario, sentito il sindaco, indice un'asta pubblica per l'asse-

gnazione del titolo sportivo conseguito sul campo nonché per la vendita dell'azienda della società fallita (articolo 8); i requisiti soggettivi per la partecipazione all'asta vengono stabiliti dalla Federazione che fissa anche le garanzie per consentire alla società la partecipazione all'attività sportiva per almeno tre anni (articolo 9) e determina i limiti per la partecipazione (articolo 10). All'assegnatario del titolo sportivo viene consentita l'iscrizione al medesimo campionato cui era iscritta la società (articolo 11).

La novità di questo disegno di legge riguarda la gestione dei diritti televisivi (articolo 12) che spetta alla Federazione o su sua delega alla Lega. Il complesso dei ricavi può essere assegnato soggettivamente alle singole società per un periodo non superiore a dieci anni, anche se almeno il 40 per cento di quanto ricevuto quale corrispettivo dello sfruttamento televisivo deve essere ripartito in misura paritaria tra le società che partecipano al campionato.

Queste le urgenti ragioni del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina a tutela della concorrenza e del mercato e delle norme di cui alla presente legge, ciascuna Federazione sportiva è considerata come un'unica impresa, cui è riservata in via esclusiva, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento sportivo internazionale, l'organizzazione dei campionati professionistici.

## Art. 2.

1. Il titolo sportivo che consente l'iscrizione al campionato appartiene esclusivamente alle Federazioni. Ciascuna Federazione disciplina le modalità in cui la società si avvale del titolo sportivo e regola i casi in cui l'assegnazione del titolo sportivo può essere revocato.

## Art. 3.

1. Sono diretta pertinenza del titolo sportivo la denominazione, i simboli sociali, i colori che siano stati utilizzati stabilmente da ciascuna società sportiva, nonché i trofei da essa posseduti.

2. Nei casi previsti dall'ordinamento sportivo in cui è revocata l'affiliazione ad una società sportiva, insieme al titolo sportivo sono trasferiti alla nuova società assegnataria anche la denominazione, i simboli, i colori e i trofei.

## Art. 4.

1. La Federazione stabilisce i requisiti soggettivi cui deve rispondere il nuovo concessionario del titolo sportivo e fissa le garanzie necessarie ad assicurarne la continuativa partecipazione all'attività sportiva per almeno tre anni.

## Art. 5.

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche nonché l'effettiva competizione tra i partecipanti al medesimo campionato, la Federazione determina il tetto massimo complessivo delle spese di ingaggio per ciascuna categoria di campionati professionistici.

2. Il vincolo così fissato è ripartito tra le diverse società in ragione della posizione raggiunta in classifica nella precedente stagione, della qualificazione alle coppe europee, del numero degli abbonati e dei biglietti venduti, del complessivo indebitamento.

3. Gli azionisti, con propri conferimenti, possono aumentare il tetto massimo di cui al comma 1, in misura non superiore al 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Federazione può determinare un numero massimo di giocatori che possono essere impiegati da ciascuna squadra nel corso del campionato.

## Art. 6.

1. Spettano esclusivamente alle singole società i diritti di sfruttamento economico dell'attività sportiva e delle attività ad essa strettamente correlate.

## Art. 7.

1. Qualora una società sportiva sia insolvente, la Federazione chiede al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di nominare un amministratore straordinario che si sostituisce agli amministratori della società al fine di garantire la regolare continuazione del campionato e di assicurare la continuità della partecipazione della squadra al campionato cui appartiene.

## Art. 8.

1. Al termine del campionato, sentito il sindaco del comune in cui la squadra gioca, l'amministratore straordinario indice un'asta pubblica per l'assegnazione del titolo sportivo, del diritto, conseguito sul campo alla partecipazione delle coppe internazionali, europee e nazionali, nonché per la vendita dell'azienda della società fallita, limitatamente ai contratti con i giocatori che sarebbero sciolti per effetto del fallimento.

2. Il corrispettivo ricevuto è riversato interamente nell'attivo fallimentare.

## Art. 9.

1. La Federazione stabilisce i requisiti soggettivi per la partecipazione all'asta di cui all'articolo 8 e fissa le garanzie di continuativa partecipazione all'attività sportiva per almeno tre anni.

## Art. 10.

1. Nella procedura di evidenza pubblica dovrà darsi la preferenza a quanti intendano rilevare l'intera azienda.

2. Non possono essere assegnatari, neanche per persona interposta o attraverso enti o società controllate o collegate, quanti sono stati azionisti con una quota superiore

al 2 per cento di quelle società o di altra società sportiva dichiarata insolvente.

Art. 11.

1. L'assegnatario del titolo sportivo si iscrive al medesimo campionato cui era iscritta la società cui il titolo sportivo è stato perso.

Art. 12.

1. La Federazione, o su sua delega, la Lega, procede all'assegnazione dei diritti televisivi relative alle partite di campionato.

2. Tutti i ricavi derivanti sia dalla vendita dei diritti televisivi e sia dall'attività del campionato nel suo complesso, da determinarsi con apposito regolamento della Federazione, possono essere assegnati soggettivamente alle singole società per un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

3. In ogni caso, almeno il 40 per cento di quanto ricevuto quale corrispettivo dello sfruttamento televisivo deve essere ripartito in maniera paritaria tra le società che partecipano al campionato cui l'attribuzione si riferisce e almeno il 20 per cento destinato alla mutualità in favore delle società appartenenti alla categoria inferiore.

Art. 13.

1. L'Erario, nel caso in cui non siano stati adempiuti gli oneri fiscali imposti alle società, si può rivalere oltre che sul patrimonio delle società medesime anche sulla percentuale complessiva dei diritti televisivi conferiti alle Federazioni.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Federazione stabilisce le modalità nelle quali si rivalere nei confronti delle società affiliate.

Art. 14.

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per lo Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.